

Professionisti. Gli effetti della legge di stabilità: non servono frettolose trasformazioni di strutture operative

Salve le società di ingegneria

Spazio anche alle associazioni già esistenti - Il praticante potrà diventare socio

Guglielmo Saporito

Le società tra professionisti varate dall'articolo 10 della legge di stabilità suggeriscono l'opportunità di una scelta, pur senza imporla. È infatti lo stesso articolo, al comma 9, a sottolineare la salvezza dei «modelli societari ed associativi già vigenti», salvaguardando le associazioni tra professionisti e le società di ingegneria già operanti. Ciò significa che le strutture già esistenti possono continuare a operare, senza quelle frettolose trasformazioni che potrebbero pensarsi derivino dall'integrale abrogazione della legge 185 del 1930 disposta dal comma 1 dello stesso articolo.

Oggi, quindi, le associazioni professionali possono continuare a operare anche se la legge che le prevedeva è venuta meno.

L'apparente illogicità di associazioni che sopravvivono alla legge che le ha consentite, deriva dalla circostanza che gli «studi associati», previsti dall'articolo 1 della legge del 1930 per tutte le professioni, erano meri «fenomeni di aggregazione di interessi» (Cassazione, sentenze n. 4628/1997, 16500/2004) cioè società semplici. E come società semplici, anche se la legge del 1930 non c'è più, gli studi associa-

LA VARIABILE

Gli studi dovranno scegliere se si presenta un nuovo partner di capitale o si amplia la compagine a soggetti non professionisti

mentano di aggregazione di interessi» (Cassazione, sentenze n. 4628/1997, 16500/2004) cioè società semplici. E come società semplici, anche se la legge del 1930 non c'è più, gli studi associa-

ti possono continuare a operare. Il momento delle scelte verrà qualora si presenti un socio di capitale («per finalità di investimento») o quando emergerà l'opportunità di ampliare la compagine a «soggetti non professionisti che effettuino prestazioni tecniche». Anche, assicurazioni e società che operano nei settori industriali (quali l'edilizia, l'impiantistica) hanno interesse a partecipare in società professionali, tanto più che non vi sono limiti alla ripartizione del capitale (che quindi può essere anche quasi totalmente in mano al socio non professionista). Quindi, mentre fino a oggi non era possibile far entrare in società un praticante (Tar Milano, 1972/2009), ora sarà consentito. E anche un socio di capitale, sia operante o meno nel settore, potrà parteci-

pare a società per l'esercizio di attività professionali. Tutti gli adempimenti per far nascere (o convertire dalla precedente forma associativa) una società tra professionisti, nell'ambito delle professioni ordinarie, riguarderanno la responsabilità patrimoniale tra soci (che varia a seconda del tipo di società, di persone o di capitali), la dotazione patrimoniale minima (capitale iniziale) e la struttura organica della società potrà avere voce in capitolo anche il socio di capitale: una volta acquisito l'incarico, questo è affidato al professionista-socio (e alla sua deontologia); ma a monte, la scelta se acquisire o meno l'incarico, può derivare da una strategia societaria. Sotto questo aspetto viene meno l'autonomia del professionista, che dovrà adeguarsi alle

SPECIALE ONLINE

Il Sole 24 ORE.com

SU INTERNET

Legge di stabilità: l'Abc in 89 voci

L'abc della legge di stabilità in 89 voci. Tutte le novità sul sito del Sole 24 Ore. Trentasei articoli che contengono soprattutto una robusta sforbiata alle spese dei ministeri. Ma prevedono anche norme che spaziano dalle pensioni a 67 anni agli incentivi in tema di lavoro

www.ilsote24ore.com

scelte strategiche della società (e quindi non solo della maggioranza, ma anche del socio di capitale). Un elemento di apparente incongruità riguarda le società tra professionisti che operano in più ambiti professionali: l'articolo 10 comma 8 prevede che un'unica società possa essere costituita per l'esercizio di più attività professionali, cioè possono essere soci avvocati e commercialisti, medici ed ingegneri; il comma 6 della stessa legge invece vieta la partecipazione di un professionista a più società (presumendo un'interferenza dannosa alla concorrenza). Vengono quindi meno barriere tra professionisti di diversa estrazione, mentre resta una diffidenza di fondo tra professionisti dello stesso ramo.

INTERVISTA Marina Calderone

«Una riforma senza il peso delle pregiudiziali»

Maria Carla De Cesari

«Vogliamo arrivare alla riforma delle professioni in tempi brevissimi ma è necessario che si abbandonino le pregiudiziali». Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro e del Cup (il Comitato che rappresenta una parte degli Ordini), riafferma con orgoglio il ruolo delle professioni, all'indomani della legge di stabilità, che ha introdotto le società tra professionisti e ha cancellato ogni riferimento alle tariffe professionali nella formazione delle parcelle.

Vipreoccupa la cancellazione delle tariffe?

No, ritengo che la questione sia ideologica. Le tariffe minime come valore inderogabile sono già state abolite nel 2006.

Si, ma nella manovra d'estate il riferimento alle tariffe era tornato. Vi rassicurava?

Il riferimento alle tariffe poteva essere un elemento di trasparenza in più per il cliente nel momento in cui la parcella è frutto dell'accordo con il professionista. Ora le tariffe rimangono in caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico e quando la prestazione è resa nell'interesse di terzi. In ogni caso la tariffa servirebbe per calmierare il mercato. Si è fatta una scelta diversa.

Avete paura delle società di capitali?

Io non ho paura di niente. Il tema non va trattato in modo improprio. Non c'è preclusione alle società professionali, visto che abbiamo presentato un progetto in cui si ammetteva la possibilità di soci finanziatori, ma senza la preponderanza del capitale. Invece, oggi c'è una disposizione equivoca: si parla di società tra professionisti e, nello stesso



Marina Calderone

so tempo, si ammette la partecipazione senza limiti di soci finanziatori. Sibiadi, però, che il tema è molto sensibile: abbiamo più volte denunciato che le società, se non c'è un tetto alla partecipazione degli esterni, possono attirare capitali di dubbia provenienza, per esempio della criminalità organizzata. Nel caso degli avvocati, in questo modo, si pone un'ipoteca sul corretto esercizio del diritto di difesa.

Questa volta si farà la riforma delle professioni?

Dipende dal nuovo Governo. A ottobre, noi abbiamo presentato tutte le carte al ministro della Giustizia. Speriamo ci sia un confronto, senza luoghi comuni e senza slogan. Vale la pena di distruggere tutto? Nel comparto professionale lavorano 4 milioni di persone.

Molti pensano che siete troppi corporativi.

Non vogliamo difendere a tutti i costi prerogative ma rivendichiamo un ruolo propositivo per la riforma.

Eppure alcune organizzazioni professionali sembrano difendere lo status quo, anzi vorrebbero nuove riserve.

Si deve guardare a chi si è messo a disposizione per la riforma.

Controlli societari. Possibile la decadenza automatica del collegio

Per il sindaco unico delle Srl «confine» fissato al 1° gennaio 2012

Angelo Busani

I collegi sindacali in carica nelle Srl dovrebbero subire, con il 1° gennaio 2012, un'automatica decadenza: è questa infatti la data di entrata in vigore della legge di stabilità 183/2011 e pertanto, da quel giorno, avrà vigore la nuova normativa sulle funzioni di controllo nelle Srl e nelle Spa.

Nelle Srl il collegio sindacale non sarà più organo collegiale ma in ogni caso monocratico. Ne consegue che gli organi di controllo pluripersonali perderanno il proprio fondamento normativo in quanto la norma attuale parla di organo necessariamente collegiale mentre la

norma futura parla di organo necessariamente unipersonale; e, non potendosi ipotizzare che resti in carica uno dei tre sindaci che attualmente compongono i collegi sindacali delle Srl, altro non resta che concludere per un'automatica decadenza dell'intero collegio e per la conseguente necessità che la società

LE REGOLE DELLE SPA

Cambio della guardia in sede di approvazione del primo bilancio dopo l'introduzione della vigilanza «unificata»

si attivi affinché i soci procedano alla nomina del nuovo «sindaco unico».

Un'alternativa potrebbe essere quella di ritenere che, decaduto il collegio dei sindaci effettivi, a essi subentrino il sindaco supplente che abbia la qualifica di revisore contabile; ma, a parte che si tratta di una soluzione di corto respiro, poiché il supplente comunque resta «in carica fino alla prossima assemblea» (articolo 2401 del codice civile), probabilmente la nuova norma sul sindaco unico, oltre a portarsi via l'organo collegiale, porta via con sé anche i supplementi.

Tra il 1° gennaio e la data di en-

trata in funzione del sindaco unico è comunque plausibile ritenere che si abbia una prorogatio dell'organo collegiale decaduto, e cioè che si possa applicare a questo caso il principio, espresso nel comma 2 dell'articolo 2400, sulla permanenza in carica, fino a sostituzione, dei sindaci cessati per scadenza del termine. Alla carica di sindaco unico dovrà essere nominato un revisore legale (articolo 2397 del codice civile); oltre a esso, visto che alla Srl continua ad applicarsi, per richiamo dell'articolo 2477, l'articolo 2397 del codice civile, occorrerà probabilmente continuare a nominare due sindaci supplementi, entrambi revisori legali.

Dal 1° gennaio 2012, inoltre, negli statuti di Spa potrà essere introdotta una clausola per effetto della quale se la società abbia «ricavi o patrimonio net-

to inferiore a 1 milione di euro» il collegio sindacale possa essere «composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro». Si tratta di una clausola facoltativa, e non di obbligatoria introduzione; il suo contenuto può disporre sia un automatismo (e cioè il passaggio obbligatorio all'organo monocratico) che una facoltà (e cioè che i soci possano caso per caso decidere se scegliere l'organo unipersonale).

Ci si deve dunque porre, anche in questo caso, il problema dell'impatto di questa clausola statutaria sui collegi sindacali in carica. È chiaro che, una volta introdotta nello statuto la clausola, la misurazione del parametro dimensionale che determina la compressione del collegio sindacale non potrà che avvenire in sede di approvazione del

bilancio d'esercizio. Ebbene, se ad esempio la nuova clausola statutaria venga introdotta in gennaio 2012 e in aprile 2012 sia approvato il bilancio per il 2011, nel quale si registrino «ricavi o patrimonio netto inferiore a 1 milione di euro», allora in quella sede l'organo collegiale decadrà e i soci dovranno nominare il sindaco unico per un triennio; viceversa, se, in aprile 2012, in sede di approvazione del bilancio 2012, la soglia dei parametri dimensionali sia nuovamente sfiorata in alto, di nuovo si parlerà di decadenza dell'organo di controllo monocratico e di necessità di nomina dell'organo collegiale per un triennio, sempre salvo decadenza anticipata in caso di rientro dei parametri dimensionali al di sotto dell'astrella fissata dalla legge a 1 milione di euro.

La riforma dei reati fiscali

Le novità contenute nella manovra finanziaria (L. n. 148/2011)

Milano, 15 dicembre 2011 • Carlton Hotel Bagliani

Milano, giovedì 15 dicembre 2011

La riforma dei reati fiscali
Prof. Avv. Alessio Lanzi - Università di Milano Bicocca

Le nuove soglie di punibilità e gli effetti per le società
Dott. Alessio Scarcella - Suprema Corte di Cassazione

Il ritorno delle "manette agli evasori": gli effetti pratici della nuova normativa nella quotidiana prassi giudiziaria
Avv. Luca Troyer - Studio Legale Troyer - Bagliani e Associati

Profili penali dell'abuso di diritto e rapporti con la nuova formulazione dei reati fiscali
Prof. Andrea Perini - Università di Torino

Rapporti tra reati fiscali e truffa anche al fine dell'applicazione della normativa sulla responsabilità degli enti (D. Lgs. n. 231/2001)
Dott. Gaetano Ruta - Tribunale di Milano

Reati fiscali e riciclaggio
Dott. Fabrizio D'Arcangelo - Tribunale di Milano

Reati fiscali e confisca per equivalente
Ten. Col. Luigi Vinciguerra - Guardia di Finanza

Coordinatore e Responsabile dell'Evento
Dott.ssa Maria Vittoria Curbis

Optime Srl
Formazione, Studi e Ricerche
Tel. 011.0204111 (r.a.)
Fax. 011.5539113
Via Pastrengo 13 - 10128 Torino
P. IVA 09966310014
www.optime.it - info@optime.it

LA VALLE D'AOSTA È CONOSCIUTA PER I SUOI LAGHI E PER L'ENERGIA PULITA

www.cvaspa.it

Energia pura

La più piccola delle regioni italiane è un grande produttore di energia idroelettrica. Si chiama EAUX DE LA VALLEE ed è il marchio che contraddistingue l'energia pura prodotta da CVA (Compagnia Valdostana delle Acque) grazie alle sue 30 centrali distribuite sul territorio valdostano. 908 MW di potenza nominale complessiva e 2.800 milioni di kWh prodotti mediamente ogni anno, si traducono così in circa 2 miliardi di kg di CO₂ non immessi in atmosfera;

dati che è importante conoscere e che fanno bene all'ambiente. A proposito, sapete qual'è il lago più grande della Valle d'Aosta? *

Posteitaliane

Acquisti Logistica

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

Si rende noto che in data 11/11/2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale n. 133 l'avviso di aggiudicazione della procedura aperta esposta per il Servizio di noleggio di autibus con conducente per il trasporto del personale di Poste Italiane. I nove lotti oggetto di gara sono stati aggiudicati alle seguenti imprese: Lotto 1 - A.P.L. S.r.l. di Capria (NA) - prezzo annuo di € 47.750,00; Lotto 2 - Autolinee Federico S.p.A. di Reggio Calabria - prezzo annuo di € 253.000,00; Lotto 3 - STAF Turismo S.r.l. di Casale Monferrato (AL) - prezzo annuo di € 386.800,00; Lotto 4 - STAF Turismo S.r.l. di Casale Monferrato (AL) - prezzo annuo di € 153.920,00; Lotto 5 - EURO Travel 2004 S.r.l. di Roma - prezzo annuo di € 298.682,62; Lotto 6 - Tour Bus snc di Carla Giacomini di Siliquie (CA) - prezzo annuo di € 68.000,00; Lotto 7 - EURO Travel 2004 S.r.l. di Roma - prezzo annuo di € 176.676,97; Lotto 8 - Ogilvie Eurobus S.r.l. di Triggiano (BA) - prezzo annuo di € 14.700,00. Il testo integrale dell'avviso di aggiudicazione è disponibile sul sito internet: www.poste.it/azienda/bandi_index.shtml. Il Responsabile Acquisti di Logistica Maurizio Muzzi

iren

estratto procedura aperta n. 4281 in nome e per conto di IREN ENERGIA SPA

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARPENTERIA METALLICA SUGLI IMPIANTI IDROELETTRICI DI IREN ENERGIA SPA SITI IN PROVINCIA DI TORINO

Importo presunto a base di gara € 300.000,00 (di cui 6.000 oneri per la sicurezza). CIG. N. 34415944F5

Per visionare il bando: sito Internet: www.irenenergia.it - sezione appalti.

Scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del 16/12/2011.

IL DIRETTORE ACQUISTI E APPALTI
dott. ing. Silvia Muzzi

ACSEL s.p.a.

Avviso di partecipazione a gara n. 100/2011

AVVISO ESITO DELLA GARA DEL 24/10/2011

CIG 2623087FDD - CUP C24E1100030007

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI MODULI SOLARI FOTOVOLTAICI PER LA REALIZZAZIONE DI 61 IMPIANTI PER COMPLESSIVI 1815 KWp PRESENTI DI CUI € 60.258,00 PER ONERI DI SICUREZZA PER UN IMPORTO A KWp DI € 2.293,20 DI CUI € 33,20 PER ONERI DI SICUREZZA IMPORTO TOTALE € 4.162.158,00 PRESUNTI IVA ESCLUSA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. OFFERTE RICEVUTE N. 03 DI CUI UNA PERVENUTA OLTRE I TERMINI RIBASSO MINIMO 4% - RIBASSO MASSIMO 7,38%.

DATA DI AGGIUDICAZIONE 06/09/2011

AGGIUDICATARIA: 3 A PROGETTI SPA VIA TIBERINA N.210 00188 ROMA S.AMBROGIO, 02/11/2011

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: GEOM EMANUELE BLUA